



Tribunale di Reggio Calabria

Il Presidente Vicario

OGGETTO: PROVVEDIMENTO EX ART. 175 BIS CPP

Premesso che l'art. 1, comma 1 e comma 2, del Decreto del Ministero della Giustizia del 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024), che apporta modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, ha previsto che “...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) Tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione ... sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, Lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche”;

premessò, altresì, che l'art. 1, comma 3 e comma 4, del sopra menzionato D.M. n. 206/2024 statuisce che “sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1 lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche ...fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale ...”;

richiamati i provvedimenti *ex art. 175 bis*, comma 4, c.p.p. emessi in data 7 gennaio 2025, 31 dicembre 2025 e 2 marzo 2026, con i quali si è disposta la sospensione, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, dell'utilizzo dell'applicativo APP con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario), gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni sia con riferimento a tutte le attività oggetto dei provvedimenti di sospensione adottati, *ex art. 175 bis*, comma 4, c.p.p., dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, sia con riferimento ai procedimenti regolati dal libro IV titolo I capo VI e titolo II capo III del codice di procedura, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio;

evidenziato che, pur a fronte delle modifiche evolutive adottate dal Ministero della Giustizia, rimangono non risolti o non adeguatamente risolti i problemi legati:

- alla instabilità della rete e dell'applicativo in tutto il distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, instabilità che ne determina frequenti "blocchi", che rendono di fatto impossibile ai magistrati procedere alla lavorazione di singoli atti in via telematica;

- alle criticità da ultimo indicate nel provvedimento del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria del 30.05.2026, con cui è stata disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 175 *bis*, comma 4, c.p.p., dell'obbligatorietà dell'utilizzo di APP fino al 31.12.2026;

considerato, ancora, che le continue modifiche apportate all'applicativo, pur comprensibili ed apprezzabili nell'ottica di risolvere le criticità che di volta in volta vengono segnalate dagli uffici giudiziari, incidono fortemente sulla organizzazione dei servizi, dovendosi adottare – all'esito delle sperimentazioni su dati reali - nuove e diverse modalità organizzative, procedere alla formazione del personale e rivedere i protocolli con le Sezioni Gip e Dibattimento dei Tribunali nonché con i COA e con le camere penali;

ritenuto che l'attuale normativa in materia di processo penale telematico non consente il ricorso a procedure alternative all'utilizzo degli applicativi telematici al di fuori delle procedure previste dall'art. 175 *bis* c.p.p.;

ritenuto, inoltre, che il provvedimento adottato ai sensi della disposizione da ultimo menzionata lascia ferma la doverosa sperimentazione delle procedure anche telematiche, all'esito della quale la normativa avrà piena applicazione;

richiamato il già citato provvedimento del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria del 30.05.2026, con cui è stata per l'appunto disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 175 *bis*, comma 4, c.p.p. dell'obbligatorietà dell'utilizzo di APP fino al 31.12.2026, dal momento "*che, nonostante l'impegno profuso da tutti i Magistrati dell'Ufficio, l'applicativo continua a registrare malfunzionamenti e carenze strutturali e di progettazione, ... che non rendono oggettivamente possibile la gestione del procedimento in forma telematica*";

ritenuto che relativamente agli atti per cui è stato autorizzato il c.d. doppio

binario nel suddetto provvedimento deve essere adottato corrispondente decreto del Tribunale, che consenta la ricezione degli atti in forma cartacea e la emissione dei conseguenti atti in versione analogica;

ritenuto, dunque, che, stante la fase sperimentale in atto ed il riscontrato malfunzionamento di APP, appare necessario autorizzare il deposito anche con modalità non telematiche da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV titolo I capo VI e titolo II capo III del codice di procedura, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio;

rilevato che l'art. 175 *bis*, comma 4, c.p.p. consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

considerato che una corretta interpretazione della norma porta a dover rifuggire da un'accezione restrittiva del concetto di malfunzionamento, dovendosene accogliere una confacente all'ambiente in cui l'applicativo eventualmente malfunzionante è calato, ossia quello giudiziario, ove un'adeguata organizzazione in materia di servizi informatici, da ritenersi doverosamente serventi alla sempre migliore amministrazione della giustizia, fa da presupposto ad un buon funzionamento degli stessi;

sentito per le vie brevi il MAGRIF per il settore penale e condivise le relative osservazioni circa le persistenti e non preventivabili criticità di APP;

evidenziato che, pur a fronte della compiuta attività di profilazione del personale interessato, appare indispensabile procedere ad una sperimentazione con un totale e reale doppio binario e, contestualmente alla stessa, ad una fattiva formazione del personale amministrativo e di magistratura con riguardo all'utilizzo di tutte le funzionalità dell'applicativo;

ritenuto che, in ragione di tutto quanto sopra detto ed atteso che ogni criticità - rallentante o bloccante e ad oggi non prevedibile - finirebbe con l'impattare con il regolare svolgimento dei procedimenti penali, con grave *vulnus* nei confronti delle parti tutte, emerge la necessità di procedere *gradualmente* all'ulteriore implementazione di APP;

ritenuto, pertanto, che il regime del *doppio binario* va mantenuto sia con riferimento alle attività oggetto del provvedimento di sospensione ai sensi dell'art.175 *bis* comma 4 c.p.p. adottato dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, sia con riferimento a tutte le attività nei procedimenti regolati dal libro IV titolo I capo VI e titolo II capo III del codice di procedura, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio;

considerato, invero, che, tenuto conto dell'evoluzione degli aggiornamenti e dei tempi occorrenti per la risoluzione delle problematiche segnalate, appare oggettivamente impossibile che tale applicativo possa costituire affidabile strumento di lavoro, implicante la certezza di poter depositare qualsiasi

documento esattamente nei termini previsti, prima del 2027;

P.Q.M.

dispone che, fino al 31 dicembre 2026, sia possibile redigere e depositare anche con modalità analogiche e non telematiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni sia con riferimento a tutte le attività oggetto del provvedimento di sospensione adottato, *ex art. 175 bis*, comma 4, c.p.p., dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, sia con riferimento ai procedimenti regolati dal libro IV titolo I capo VI e titolo II capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.

Ai sensi dell'art.111 *ter* comma 3 c.p.p., gli atti ed i documenti formati e depositati in forma analogica sono convertiti, senza ritardo, in documenti informatici ed inseriti nei fascicoli informatici a cura del personale di cancelleria, salvo che per la loro natura e specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica.

Si pubblichi sul sito del Tribunale.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica in sede, ai Presidenti di Sezione ed ai Coordinatori degli Uffici, ai Giudici professionali ed onorari del settore penale, al R.I.D. ed al MAGRIF per il settore penale giudicante, ai Presidenti dei Tribunali di Palmi e Locri, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Corte di Appello di Reggio Calabria, al Dirigente del Tribunale, al personale amministrativo operante nel settore penale, nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati, al Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria, al CSM VII Commissione.

Reggio Calabria, 1° giugno 2026

Il Presidente Vicario del Tribunale
dott.ssa Antonella Stilo